

Osservatorio Ambientale
Tratta Giampileri-Fiumefreddo
D.M. MITE prot. UDCM-45 del 2.01.2022
OaG-F@mase.gov.it

Nota OAGF - U - 15 del 18.01.2024

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

Al Ministero della Cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Società Rete Ferroviaria Italiana Direzione
Investimenti Area Sud Progetti Catania e Calabria
rfi-din-dpi.s.pnc@pec.rfi.it

Alla Società Italferr S.p.A.
Direzione Gestione Progetti Infrastrutturali
Area Gestione Progetti centro Sud
PM Nodo di Catania e ME-CT-PA
italferr.ambiente@legalmail.it

Oggetto: [ID: 10482] Richiesta parere tecnico. Progetto "Raddoppio ferroviario tratta Giampileri - Fiumefreddo lotto 2: Taormina - Giampileri. Modifiche in osservanza di prescrizioni nell'Ordinanza n. 49 del Commissario straordinario di Governo rispetto al Progetto Definitivo".

In riscontro a quanto richiesto nella nota prot. n. 172829 del 26/10/2023 di codesta Direzione, l'Osservatorio Ambientale della tratta ferroviaria Giampileri Fiumefreddo rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DICS.SO\A0011\P\2023\485 del 30/06/2023 RFI ha presentato, a codesta Autorità competente, istanza e documentazione progettuale, in formato digitale, ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione preliminare di modifiche al progetto "Raddoppio ferroviario tratta Giampileri – Fiumefreddo lotto 2: Taormina – Giampileri", ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis, del D.Lgs. 152/2006.

Le modifiche di cui trattasi sono relative a un complesso di variazioni e ottimizzazioni apportate al Progetto Definitivo valutato dal punto di vista della compatibilità ambientale con Decreto di VIA n. 145 del 22/07/2020, resesi necessarie per il recepimento delle prescrizioni

riportate nell'Ordinanza n. 49 del 9 settembre 2020 di approvazione del Progetto Definitivo del Commissario straordinario di Governo per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Giampileri - Fiumefreddo, oltre ad affinamenti progettuali dovuti ad approfondimenti sviluppati nel Progetto Esecutivo. Sono, altresì, indicate le modifiche rispetto al PD propedeutiche a minimizzare/risolvere alcuni impatti nei punti di interferenza delle suddette opere rispetto alle viabilità esistenti.

Codesta Direzione, richiamando l'istituzione di questo Osservatorio Ambientale, con la nota indicata in premessa chiede di esprimere il proprio parere istruttorio ai sensi dell'art. 5, c. 3, lett. b), del D.M. 220/2023 che recita "monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA, esprimendo, su richiesta della competente Direzione Generale, pareri specifici". Specifica quindi che le attività istruttorie proseguiranno, anziché ai sensi dell'art. 6, c. 9 bis, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Ambientale.

Questo Osservatorio ha inteso, pertanto, di dover fornire un parere che supporti codesta Autorità competente nella valutazione dell'entità delle variazioni e delle ottimizzazioni apportate per recepire le prescrizioni riportate nell'Ordinanza n. 49 del 9 settembre 2020 di approvazione del Progetto Definitivo, nonché delle altre modifiche proposte, e nella verifica che esse siano tali da non dover essere sottoposte a una nuova procedura di valutazione ambientale e, dunque, soggette alle medesime prescrizioni di cui al progetto definitivo già valutato in sede di espressione del giudizio di compatibilità ambientale attraverso il Decreto di VIA n. 145 del 22/07/2020.

Visto che la Società RFI ha trasmesso a questo organismo un documento organico che riporta mediante un prospetto tabellare la corrispondenza tra documentazione presentata e il recepimento delle prescrizioni riportate nell'Ordinanza n. 49, nonché delle modifiche proposte.

Vista la lista di controllo inviata da RFI per la valutazione preliminare, le relazioni tecniche, le relazioni ambientali e quant'altro trasmesso da RFI con la nota sopracitata ed in particolare la relazione descrittiva delle opere di Progetto Esecutivo modificate rispetto al Progetto Definitivo (ALL1_RS5O02E05RGMD0000002A), nonché la relazione comparativa ambientale (ALL2_RS5O02E05RHIM0000001A).

Considerato che le modifiche progettuali, secondo quanto affermato dal proponente nella documentazione sopra citata, consistono in:

1. nuova viabilità NI21 – accesso piazzale FA11

la modifica deriva da un approfondimento progettuale in sede di progetto esecutivo relativo alle quote stradali di raccordo delle viabilità esistenti e consiste in una variazione della geometria stradale e in opere di sostegno a monte della viabilità stessa. "la piattaforma stradale per quanto possibile ricalcherà quella esistente ampliandola ove necessario nelle fasce limitrofe alla stessa banchina; mentre per quanto concerne il tornante lambirà i terrazzamenti coltivati ad uliveti." L'area è interessata da vincolo idrogeologico e da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C e lett. G, rispettivamente livelli 1 e 3 di tutela del piano paesaggistico;

2. deviazione viabilità (SP13) per viadotto VI03 – lato Messina

la modifica deriva da un approfondimento progettuale in sede di progetto esecutivo relativo alla deviazione dell'SP13 per la realizzazione delle pile P05 del VI03 e ha carattere temporaneo, l'opera sarà pertanto soggetta a ripristino. L'area è interessata da vincolo idrogeologico e da tutela

paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C e lett. G, rispettivamente livelli 1 e 3 di tutela del piano paesaggistico;

3. vasca dispersione (FA14) - ambito Stazione di Sant'Alessio

la modifica deriva da un approfondimento progettuale in sede di progetto esecutivo, relativo alla sostituzione di due o tre vasche di dispersione con un unico bacino interrato di diverso profilo, maggiore estensione e profondità "al fine di ottimizzare la modalità realizzativa e l'attività di manutenzione", le modifiche "non sono in grado di generare ricadute sulla componente acque sotterranee". L'area è interessata da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C, livello di tutela 1 del piano paesaggistico;

4. viabilità FA15C

la modifica deriva dall'ottemperanza alla prescrizione n.35.1 dell'Ord.49 del Commissario di approvazione del PD, in base alla quale il piazzale FA15C è stato riposizionato al di fuori delle zone destinate a parcheggio pubblico indicate nel PRG, e reso accessibile utilizzando una nuova viabilità prevista nel PRG stesso;

5. ambito fermata Nizza Ali: NI28B, mitigazioni e ripristini ambientali aree parcheggio, fosso GA12, vasca RI11A e nuovo parcheggio di Ali

la modifica deriva dall'ottemperanza alla prescrizione n. 31.7 dell'Ordinanza 49, dettata dal Comune di Ali Terme: "31.7 Il parcheggio di interscambio previsto presso la Fermata "Nizza - Ali Terme" deve essere ampliato risultando, già adesso, sottodimensionato rispetto alle esigenze dei pendolari e dei turisti". Il parcheggio previsto è stato ampliato rispetto a quello contenuto nel progetto definitivo occupando un'area aggiuntiva attualmente caratterizzata da paesaggio agrario. L'area è interessata da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C, livello di tutela 1 del piano paesaggistico;

6. interventi di protezione versante instabile imbocco galleria di ventilazione Quali (MO02) e piazzale FA17

la modifica deriva dall'ottemperanza alla prescrizione Ord.49 n.17.2 del Comune di Ali Terme, che prevede "la rimozione delle masse instabili o comunque la messa in sicurezza delle aree sorgenti di crollo, i cui areali di pericolosità interferiscono con le opere in progetto". Nel progetto esecutivo, oltre a lievi modifiche planimetriche, sono stati previsti "interventi integrativi di stabilizzazione delle pareti (disgaggi, reti, chiodature) per la protezione delle aree di imbocco: zona di imbocco galleria ventilazione /imbocco G. Quali lato CT, ai fini di garantire le idonee condizioni di sicurezza in fase di esercizio dell'infrastruttura.". L'area è interessata da vincolo idrogeologico e da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C e lett. G, rispettivamente livelli 1 e 3 di tutela del piano paesaggistico;

7. deviazione viabilità (via S. Giuseppe-Comune di Ali Terme) per viadotto VI08

la modifica deriva da un approfondimento in sede di progetto esecutivo relativo all'interferenza con la viabilità esistente e consiste nella realizzazione di una deviazione temporanea di via S. Giuseppe per la realizzazione della pila 1 del Viadotto VI08 e nella successiva riconfigurazione planimetrica e altimetrica per adattare la viabilità alla geometria del viadotto. L'area è interessata da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C, livello di tutela 1 del piano paesaggistico;

8. viabilità NI33 – accesso fermata Itala Scaletta e vasca di dispersione ambito fermata Itala Scaletta

la modifica deriva da un approfondimento in sede di progetto esecutivo relativo alla parziale rettifica della nuova viabilità NI33 e la sostituzione di una parte di scarpata con muri di contenimento, nonché alla sostituzione della vasca disperdente prevista con una dalle caratteristiche analoghe a quelle della modifica progettuale n. 3. L'area è interessata da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C, livello di tutela 1 del piano paesaggistico;

9. SI19 pozzo Guidomandri

la modifica deriva dall'ottemperanza alla prescrizione Ord.49, n.29.8 del Comune di Itala, che prevede la conservazione e la salvaguardia dell'attuale pozzo Guidomandri. Il progetto prevede la salvaguardia del pozzo ma attraverso la demolizione e ricostruzione del fabbricato, con dimensioni compatibili con la cunetta e le altre opere accessorie previste per l'infrastruttura. L'area è interessata da vincolo idrogeologico e da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C e lett. a, area di recupero del piano paesaggistico;

10. interventi di protezione versante instabile imbocco Galleria Scaletta lato Messina

la modifica deriva dall'ottemperanza alla prescrizione Ord.49 n.17.2 del Comune di Alì Terme, che prevede "la rimozione delle masse instabili o comunque la messa in sicurezza delle aree sorgenti di crollo, i cui areali di pericolosità interferiscono con le opere in progetto". Al fine di mettere in sicurezza le aree, oggetto di dissesto idrogeologico, "si è resa necessaria la progettazione di interventi integrativi di stabilizzazione delle pareti (disgaggi, reti, chiodature) per la protezione delle aree di imbocco: zona di imbocco GI20 galleria Scaletta lato Messina." L'area è interessata da vincolo idrogeologico e da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. A, lett. C e lett. G, livello 3 di tutela del piano paesaggistico;

11. FA22 – sistemazione idraulica spondale piazzale SSE Giampilieri

la modifica deriva dall'ottemperanza alla prescrizione Ord.49 n.13.5, relativa al rispetto delle norme di salvaguardia e delle norme di attuazione del P.A.I. Nell'ambito del progetto esecutivo è stato pertanto previsto "il rifacimento lungo il torrente Giampilieri, in sponda destra a monte dell'autostrada, della sistemazione idraulica di una erosione spondale nei pressi del piazzale ferroviario FA22 in progetto", da realizzare con massi ciclopici. L'area è interessata da vincolo idrogeologico e idraulico e da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C, livello 1 di tutela del piano paesaggistico;

12. sistemazione idraulica VI08

la modifica deriva da un approfondimento in sede di progetto esecutivo relativo alla necessità di difesa idraulica al piede del muro di protezione della viabilità NI31 (Alì Terme) presente in sponda sinistra, l'intervento consiste in "ricostituzione e protezione dell'invaso del fiume mediante massi e ciottoli di media pezzatura". L'area è interessata da vincolo idrogeologico e idraulico e da tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. C, livello 1 di tutela del piano paesaggistico;

13. interferenza idraulica Sicac 07A

14. interferenza idraulica Sicac 12

le modifiche derivano da approfondimenti in sede di progetto esecutivo, sono interventi "relativi a differenti soluzioni di interferenze idrauliche e consistono in deviazioni di condotte interrato per

brevi tratti, su particelle catastali adiacenti e quindi sul medesimo contesto geologico/idraulico, senza che vi sia alterazione del bilancio terre e rifiuti e senza generare alcun impatto paesaggistico”.

Considerato che il progetto nel suo complesso risulta essere stato già valutato nell’ambito del procedimento di VIA, comprensivo della valutazione d’Incidenza, di cui al D.M. n.145 del 22.07.2020;

Considerato che le modifiche proposte rientrano nell’ambito delle aree già sottoposte a giudizio positivo di compatibilità ambientale (D.M. n.145 del 22.07.2020), con condizioni ambientali che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate, comprese quelle relative alle fasi di cantiere, quali gli interventi di mitigazione ambientale e monitoraggio;

Per tutto quanto sopra premesso;

Visto il D.M. n.145 del 22/07/2020 e smi;

Vista l’Ordinanza n. 49 del 09/09/2020;

Vista la documentazione trasmessa relativa alle modifiche proposte ed alle motivazioni sottese alla richiesta;

Considerato che la costruzione e l’esercizio delle opere per le quali vengono proposte modifiche, così come sinteticamente sopra riportato, rientrano in contesti già ampiamente valutati dal punto di vista ambientale e alle quali valutazioni di merito si rimanda per gli approfondimenti ambientali, naturalistici, paesaggistici, urbanistici storici e culturali;

In conclusione,

Considerato che l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone:

"1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

2. L'autorità competente in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. (...) Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare...";

Considerato che RFI ha presentato modifiche al progetto sottoposto a Valutazione di impatto ambientale ex DM 145 del 22/07/2020, per il recepimento delle prescrizioni riportate nell’Ordinanza n. 49 del Commissario straordinario di Governo del 09/09/2020 e ulteriori modifiche non già previamente sottoposte a valutazione ambientale;

Considerato che la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto a questo Osservatorio di esprimere il proprio parere sulle suddette modifiche al progetto originario ai sensi del comma 3, lett. b) dell’art. 5, del DM 220/2023 che prevede tra i

compiti dell' Osservatorio Ambientale il "monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA, esprimendo, su richiesta della competente Direzione Generale, pareri specifici”;

Tenuto conto che le succitate modifiche sottoposte al parere dello scrivente Osservatorio, non si riferiscono all’ottemperanza di prescrizioni/condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA ex DM 145 del 22/07/2028;

Visto il DM 220/2023 recante le Modalità di costituzione e di funzionamento degli Osservatori Ambientali;

Fatta salva l’acquisizione degli eventuali ulteriori permessi o autorizzazioni, con particolare riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche dovute per gli interventi ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente sopra elencati;

A seguito dell’analisi di tutto quanto sopra rappresentato e della documentazione tecnica trasmessa da RFI, si comunica che, a parere di questo Osservatorio, le modifiche non appaiono sostanziali rispetto a quanto già valutato nell’ambito del D.M. n.145 del 22/07/2020.

Tuttavia, in particolare in merito alla modifica n. 5, relativa al parcheggio di Alì Terme e proposta in ottemperanza a una prescrizione del Comune, rilevato che il progetto prevede consumo di suolo, in un’area dal paesaggio agricolo tradizionale, con un assetto del parcheggio che non appare particolarmente studiato nella sua integrazione paesaggistica, si richiama quanto prescritto dalla condizione n. 3 del parere MiBACT prot. 15259 del 18/05/2020:

“Per quanto concerne le stazioni e le fermate dovranno essere elaborati nell’ambito del progetto esecutivo adeguati approfondimenti riguardanti: [...] (punto 4) I parcheggi e la viabilità di accesso (minore consumo di suolo, migliore inserimento nella morfologia orografica, vegetazione, ombreggiatura)”.

Si ritiene che a tal proposito il proponente debba procedere a un approfondimento progettuale, presentando adeguati elaborati, comprendenti anche visualizzazioni con fotoinserimenti, al fine di consentire la valutazione degli impatti attesi.

Il Presidente dell’Osservatorio Ambientale
tratta ferroviaria Giampileri Fiumefreddo

